

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 742

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COTTONE, BOZZI, MALAGODI, FERIOLI, FULCI, MAZZARINO*Presentata il 6 dicembre 1968*

Riconoscimento d'infortunio sul lavoro a coloro che hanno perduto la vita o hanno riportato lesioni personali da arma da fuoco nel corso degli incidenti verificatisi ad Avola (Siracusa) il 2 dicembre 1968 tra lavoratori agricoli dimostranti e forze di polizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — I recenti e noti incidenti accaduti ad Avola il 2 dicembre scorso tra « braccianti » in sciopero per rivendicazioni salariali da una parte e forze di polizia preposte al rispetto dell'ordine pubblico dall'altra hanno profondamente colpito la sensibilità dell'opinione pubblica. Ci si chiede, in particolare, come sia possibile che in un paese civile e progredito come il nostro possano accadere fatti così sconcertanti.

Al momento presente sono in atto sia la inchiesta promossa dall'autorità giudiziaria sia quella amministrativa promossa dal Governo per fare piena luce sul doloroso avvenimento. Da queste inchieste noi attendiamo di conoscere come realmente si siano svolti i fatti ed i motivi per cui essi si sono verificati.

Tuttavia, indipendentemente dalle risultanze di esse ci sembra opportuno sottolineare che se si fosse già provveduto, in attuazione del disposto costituzionale, all'approvazione della legge volta a disciplinare il diritto di sciopero, probabilmente non ci sarebbero, negli avvenimenti del genere di quelli lamentati ad Avola il due di dicembre, conclusioni tanto dolorose.

Ma vi è di più. Se si fosse provveduto a dare vita a tale provvedimento legislativo si

sarebbe certamente risolto anche il problema della configurazione giuridica dell'infortunistica del periodo di tempo in cui il lavoratore esercita, legittimamente, il diritto di sciopero. Si sarebbe, cioè, stabilito se tale periodo debba oppure no essere coperto ed entro quali limiti, dall'infortunistica del lavoro. Per quello che ci riguarda, noi non saremmo contrari, entro limiti ben definiti, ad una soluzione « positiva » della cosa. Questo problema, come dicevamo, non è stato ancora risolto. Ma di esso noi proponiamo una soluzione anticipata per quello che riguarda il caso specifico dei lavoratori agricoli che hanno perduto la vita o hanno riportato lesioni in occasione dei fatti di Avola.

La soluzione auspicata è quella di far considerare a tutti gli effetti tali persone come infortunate sul lavoro, facendo beneficiare le medesime od i loro legittimi familiari delle prestazioni economiche e sanitarie dell'INAIL, nella misura e nei modi previsti dalle relative disposizioni.

Con un provvedimento siffatto, che sottoponiamo alla vostra benevola attenzione, si verrebbe, oltre tutto, a coprire un « vuoto » per quello che riguarda l'assistenza ai lavoratori. Infatti, mentre gli appartenenti alle

forze dell'ordine in caso di infortunio, nelle circostanze in questione, sono tutelati con le provvidenze già in atto, inerenti al loro particolare rapporto che li lega all'amministrazione dello Stato, i lavoratori e, in caso di morte dei medesimi, i loro familiari attual-

mente non possono ottenere alcun indennizzo. Si tratta, come ognuno può intendere, di un problema che ha anche un toccante aspetto umano e nei cui confronti, quindi, debbono avere concretezza gli inderogabili doveri di solidarietà economica e sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I lavoratori agricoli che hanno perduto la vita o hanno riportato lesioni personali in seguito a ferite dovute all'uso delle armi da fuoco da parte delle forze di polizia nel corso degli incidenti verificatisi tra i dimostranti e le forze di polizia stesse ad Avola (Siracusa) il 2 dicembre 1968, sono considerati, a tutti gli effetti, infortunati sul lavoro.

Ad essi, pertanto, si applicano le prestazioni economiche e sanitarie che per legge l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) è tenuto a corrispondere.

ART. 2.

Le modalità della denuncia di infortunio da presentare all'INAIL per la concessione delle prestazioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente, saranno disciplinate da apposito regolamento da emanarsi entro un mese dall'approvazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica.